

	CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI PERCORSI	
	ASSISTENZIALI PER DISABILI NELL'AREA DI LIVORNO ZONA –	
	DISTRETTO BASSA VAL DI CECINA. CIG: 71216592EC	
	TRA	
	L'AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST con sede in Pisa, via Cocchi	
	7/9, con P.IVA/C.F. 02198590503, rappresentata nel presente atto dal dr.	
	BENSA Franco, nato a , il , il quale interviene nel	
	presente atto in qualità di Responsabile del Procedimento e Direttore UOC	
	Acquisizione Servizi Socio-Sanitari	
	E	
	NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in	
	Rosignano Solvay (Li) Via G. Rossa n. 51 - C.F. e P. IVA 00607790490,	
	legalmente rappresentata dal Sig. AGOSTINI Marco, nato il	
	19/01/1970; in qualità di legale rappresentante	
	PREMESSO:	
	- che con decreto 2408 del 28/06/2017 è stato provveduto all'indizione di una	
	procedura aperta per l'affidamento di percorsi assistenziali per disabili nell'area	
	di Livorno Zona-Distretto Bassa Val di Cecina per una durata di cinque anni;	
	- che con lo stesso provvedimento è stato provveduto all'approvazione della	
	documentazione di gara;	
	- che la procedura unica di gara era suddivisa in un unico lotto;	
	- che le operazioni di gara si sono concluse in data 04/05/2018 e che, con	
	Decreto n. 1662 del 24/05/2018 è stato provveduto all'aggiudicazione definitiva	
	del servizio alla prima classificata in graduatoria rappresentata dalla Società	
	NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE;	

	- che sono stati eseguiti i controlli di legge sull'affidatario, ai sensi della	
	normativa vigente, e la relativa documentazione è acquisita agli atti di ufficio;	
	Tutto quanto sopra premesso tra le parti comparenti SI CONVIENE E SI	
	STIPULA QUANTO DI SEGUITO:	
	ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO	
	Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento da parte dell'AZIENDA USL	
	TOSCANA NORDOVEST alla Società NUOVO FUTURO COOPERATIVA	
	SOCIALE delle attività di percorsi assistenziali per disabili nell'area di Livorno	
	Zona-Distretto Bassa val di Cecina.	
	Il servizio oggetto dell'appalto deve essere svolto con l'osservanza di tutte le	
	specifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dal Progetto	
	Tecnico presentato dall'appaltatore in sede di gara che le parti contraenti	
	dichiarano di riconoscere come parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto ancorché materialmente non allegato.	
	La Cooperativa Sociale Nuovo Futuro interviene in sede di stipula del presente	
	atto e per ogni rapporto con la parte pubblica contraente, in sede di esecuzione	
	delle attività.	
	ART. 2) DURATA	
	Il presente contratto avrà durata di n. 5 (cinque) anni a decorrere dal 01.07.2018	
	con scadenza alla data del 30.06.2023.	
	In considerazione di quanto espresso sin dagli atti preliminari di gara e	
	pubblicato sui bandi inviati all'Ufficio Pubblicazioni della Comunità Europea e	
	alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, alla scadenza del contratto è	
	ammessa una proroga nelle more della scelta del nuovo contraente, per un	
	massimo di n.6 (sei) mensilità dietro richiesta della Stazione appaltante.	

	ART. 3) CORRISPETTIVO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	
	L'importo per l'esecuzione dei servizi in oggetto è contrattualmente stabilito in	
	€ 4.439.438,15 compreso di Iva al 5%, per la durata quinquennale del contratto,	
	per un importo annuo compreso dell'IVA pari ad € 887.887,63.	
	I prezzi contrattuali dovranno rimanere fissi ed invariati per tutta la durata	
	contrattuale, fatti salvi gli adeguamenti previsti dal Capitolato Speciale d'appalto.	
	ART. 4) MODALITA' DI FATTURAZIONE, TERMINI DI	
	PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
	L'appaltatore si obbliga alla presentazione delle fatture secondo la normativa	
	vigente.	
	Il pagamento delle fatture avrà luogo, da parte dell'Azienda, ai sensi del D.Lgs n.	
	231/2012 e successive modifiche ed integrazioni, entro il termine di 60 giorni	
	decorrenti dalla data di conclusione delle verifiche di conformità e di regolare	
	esecuzione delle prestazioni. Gli strumenti di pagamento devono riportare, in	
	relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.	
	L'appaltatore si impegna ad assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136.	
	Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti	
	idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di	
	risoluzione del contratto.	
	Nell'ipotesi di cui sopra la risoluzione del contratto opera di pieno diritto,	
	successivamente all'accertamento dell'inadempimento, senza l'obbligo di	
	costituzione in mora dell'appaltatore.	
	ART. 5) CAUZIONE DEFINITIVA	
	Le parti contraenti si danno atto che l'appaltatore ha provveduto alla prestazione	

	di idonea cauzione definitiva ai sensi degli artt. 103 e 93 del D. Lgs n. 50/2016 a	
	mezzo di polizza Fideiussoria n. 1/2464/96/161752128 emessa in data	
	13/06/2018 rilasciata dalla UNIPOLSAI Assicurazioni, agenzia di Cecina codice	
	subagenzia 100, per un importo di € 211.401,82.	
	La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici a carico	
	dell'appaltatore compresi quelli per i quali è prevista l'applicazione di penali e,	
	pertanto, resta inteso che l'Azienda ha diritto di rivalersi direttamente sulla	
	cauzione e/o sull'emissione dell'ultimo mandato di pagamento delle fatture.	
	ART. 6) GARANZIE E RESPONSABILITA' CIVILE	
	Le parti contraenti si danno atto che l'appaltatore ha provveduto alla stipula	
	della polizza di responsabilità civile, presso Generali Agenzia di Livorno (via	
	Cairolì I45 00) n. polizza 370200132, conservata agli atti di ufficio, a copertura	
	del rischio per responsabilità civile nello svolgimento di tutte le attività del	
	servizio di che trattasi, con il massimale di € 5.000.000.	
	L'appaltatore si impegna a produrre, ad ogni scadenza annuale della polizza, i	
	certificati assicurativi che ne attestano il rinnovo della garanzia per tutta la durata	
	dell'appalto.	
	ART. 7) ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	
	Rimangono ad esclusivo carico dell'appaltatore gli oneri previsti dal Capitolato	
	di gara e quelli che per legge gli competono.	
	ART. 8) MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO	
	Le modalità di esecuzione del servizio sono indicate nel Capitolato Speciale di	
	Appalto e relativi allegati e nell'offerta tecnica presentata dalla ditta in sede di	
	gara .	
	In caso di mancata effettuazione della prestazione secondo quanto richiamato	

dal presente articolo, l'Azienda procederà all'applicazione delle penali come da
Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 9) RISPETTO NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore è tenuto al rispetto di quanto indicato nel Capitolato Speciale
d'appalto e dettagliato nell'offerta tecnica relativamente alla normativa in materia
di sicurezza dei lavoratori.

L'appaltatore è responsabile nei confronti sia dell'Azienda che dei terzi della
tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio.

Lo stesso deve garantire al proprio personale addetto allo svolgimento delle
attività oggetto del contratto, le tutele previste dalla normativa in materia di
salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di
sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici, a cura del
medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei
rischi.

Nel caso in cui la valutazione dei rischi preveda l'utilizzo di DPI per lo
svolgimento delle attività oggetto del contratto, gli operatori ne devono essere
dotati in conformità al decreto del Ministero della Sanità del 28.09.1990 e del
D.Lgs n. 81/2008.

ART. 10) PENALI

Le penali in caso di inadempienza contrattuale sono quelle stabilite dal
Capitolato Speciale d'appalto.

ART. 11) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'appaltatore, con l'affidamento del servizio in oggetto e per tutta la durata del
contratto, assume il ruolo di "responsabile esterno" del trattamento dei dati
personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del Parlamento Europeo e del

	Consiglio n° 679 del 27 aprile 2016	
	Nell' Atto giuridico, come parte integrante e sostanziale del presente contratto	
	ancorché materialmente non allegato, di cui l'appaltatore sarà destinatario, nella	
	Sua qualità di "responsabile esterno" del trattamento dei dati personali, sono	
	definite le azioni di protezione dei dati che è tenuto a porre in essere in base alla	
	vigente normativa nazionale e comunitaria.	
	ART. 12) CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	
	Sono vietati la cessione del presente contratto, salvo i casi indicati dal Capitolato	
	Speciale d'appalto, il subappalto, totale o parziale delle attività, non avendo	
	l'appaltatore espresso in sede di gara, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs n. 50/2016,	
	la volontà di procedere allo stesso.	
	ART. 13) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	Le ragioni per le quali l'Azienda è legittimata alla risoluzione del contratto per	
	inadempimento sono indicate nel Capitolato Speciale d'appalto	
	ART. 14) CONTROLLI E VIGILANZA SULLA GESTIONE	
	L'Azienda si ritiene legittimata all'esecuzione, nella fase di esecuzione del	
	contratto, delle attività di controllo e vigilanza, assumendo la responsabilità, in	
	caso di mancata effettuazione dei controlli, della mancata prescrizione	
	all'appaltatore degli interventi di ripristino delle condizioni previste dalla	
	normativa, della mancata attuazione delle sanzioni in caso di inadempienza	
	dell'appaltatore.	
	ART. 15) DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE	
	Per l'attività di direzione dell'esecuzione del contratto, l'Azienda procede	
	all'indicazione della Dr.ssa Fornari Laura Beatrice.	
	ART. 16) SPESE PER LA REGISTRAZIONE	

	Il contratto verrà formalmente sottoscritto in una delle forme previste dalla	
	legge.	
	Lo stesso è soggetto alla registrazione in caso di uso. In tal caso la spesa di	
	registrazione è a carico della parte che la richiede.	
	La Società NUOVO FUTURO COOPERATIVA SOCIALE, iscritta all'Albo	
	Regionale Cooperative Sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, sezioni	
	"A" e "B" con decreto n. 5 del 06.02.2013 della Provincia di Livorno, rientrando	
	ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs n. 117 del 03/07/2017 negli enti del Terzo settore è	
	esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 82, comma 5 dello stesso D.	
	Lgs.	
	ART. 17) DISPOSIZIONI ULTERIORI	
	L'appaltatore si obbliga a comunicare all'Azienda ogni variazione della propria	
	ragione sociale o trasformazione della medesima nonché ogni mutamento	
	relativo all'amministrazione e/o rappresentanza della medesima.	
	ART. 18) DOMICILIO DELLE PARTI	
	Per effetto del presente contratto le parti eleggono domicilio presso le rispettive	
	sedi legali.	
	ART. 19) FORO COMPETENTE	
	Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, le stesse convengono	
	che il Foro competente sia quello di Pisa.	
	ART. 20) RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA	
	La ditta appaltatrice si obbliga a rimborsare le spese sostenute per le	
	pubblicazioni di legge ai sensi del D.M. Infrastrutture e trasporti del 02 dicembre	
	2016 e come previsto dal Disciplinare di gara, all' AZ. USL Toscana Nordovest,	
	per un importo complessivo di euro 3.194,29.	

ART. 21) NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, viene fatto rinvio al Capitolato Speciale di Appalto, all'offerta tecnica presentata in sede di gara e alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria e nazionale vigente oltre che al Codice Civile.

Tutto quanto sopra premesso, che le parti contraenti dichiarano di accettare, le stesse procedono alla sottoscrizione del presente atto.

Letto, approvato, sottoscritto.

Per AZ. USL Toscana Nordovest

Per Nuovo Futuro Coop. Soc.le

Direttore Acquisizione Servizi Socio-Sanitari

Il Legale Rappresentante

Dr. Franco Bensa

Sig. Agostini Marco

Il presente contratto è stato sottoscritto dalle parti con firma digitale.

BENSA FRANCO
REGIONE TOSCANA/01386030488
13.11.2018 12:19:06 CET

